

## CORTE DI APPELLO DI BARI

Svolgimento del processo. - Con sentenza del 9 gennaio 2007 il Tribunale del lavoro di Trani rigettava la domanda di riconoscimento del diritto ai benefici pensionistici di cui all'art. 13 l. 297/92, proposta, con ricorso del 31 luglio 2003, da Sc.Ca. nei confronti dell'INPS.

**Rilevava il primo giudice che il ricorrente aveva provato l'esposizione ultradecennale all'amianto ma non anche la concentrazione delle fibre di amianto nell'aria nella misura stabilita dalla citata legge.**

Con ricorso del 22 febbraio 2007 interponeva appello il So.

Resisteva l'INPS.

All'udienza del 7 aprile 2008 la causa veniva discussa e decisa come da separato dispositivo.

Motivi della decisione. - Possono richiamarsi le considerazioni espresse da questa Corte in casi esattamente sovrapponibili a quello oggetto del presente giudizio.

Quanto all'aspetto oggettivo della fattispecie legale, come originariamente strutturata, conviene premettere che si sono contrapposte due inconciliabili interpretazioni dell'art. 13, ottavo comma, l. 257/92.

Una tesi sostiene che i benefici per l'amianto, disposti dalla L. 257/1992, sono riconosciuti in rapporto soltanto al rischio morbigeno ultradecennale, unico presupposto indicato dalla legge, senza alcun riferimento a limiti o standard.

Tale lettura della norma sarebbe stata confermata da Corte Cost. 12/1/2000, n. 5, che ne ha escluso l'illegittimità sotto il profilo del rischio di una sua generale applicazione ad una serie indeterminata di destinatari (sì da dar luogo, in sede giudiziaria, alla possibilità di uguali decisioni per casi di diversa pericolosità e, al tempo stesso, di decisioni diverse per casi sostanzialmente uguali), paventato dai giudici a quibus sul presupposto della mancata indicazione di standard tecnici di riferimento e di ulteriori specifici limiti quantitativi e qualitativi della esposizione all'amianto.

E' vero, invece, che la **Consulta** ha sancito la compatibilità della disposizione vagliata, in particolare, con gli artt. 3 e 81 della Costituzione, chiarendo (a parziale smentita del ragionamento sotteso alle ordinanze di rimessione) **che il criterio dell'esposizione ultradecennale costituisce un dato di riferimento tutt'altro che indeterminato, perché - questo è il punto - deve essere correlato al sistema generale di assicurazione obbligatoria gestita dell'INAIL e, quindi, viene ad implicare necessariamente quello di rischio morbigeno rispetto alle patologie, quali esse siano, che l'amianto è capace di generare nell'ambiente di lavoro.**

**La stessa Corte Costituzionale** ha menzionato il valore massimo di concentrazione di cui al D.Lgs. 277/1991 e successive modifiche, attuativo delle direttive europee in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, che, nel sistema, sia pure in una prospettiva iniziale di sola prevenzione, segna la soglia limite del rischio di esposizione.

Questa condivisibile esigenza di selezione degli episodi davvero rilevanti e perciò meritevoli di tutela ha permeato la successiva giurisprudenza di legittimità, ormai attestatasi sul seguente principio: **l'attribuzione dell'eccezionale beneficio di cui all'art. 13, comma ottavo, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma primo, del D.L. 5 giugno 1993, n. 169, e dalla successiva legge di conversione 4 agosto 1993, n. 271, presuppone l'adibizione ultradecennale del lavoratore a prestazioni comportanti per il lavoratore medesimo un effettivo rischio morbigeno, a causa della presenza nei luoghi di lavoro di una concentrazione di fibre d'amianto che, per essere**

**superiori ai valori limite indicati nella legislazione prevenzionale di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modifiche, rende concreta la possibilità del manifestarsi delle patologie che la sostanza è capace di generare (Cass. 29/10/2003, n. 16256; Cass. 25/7/2002, n. 10979; Cass. 3/4/2001, n. 4913).**

Aderendo a tale congruo orientamento, c.d. del rischio qualificato, idoneo ad inserire armonicamente la fattispecie dedotta in questa causa nel complessivo sistema delle tutele antinfortunistiche e previdenziali, bisogna accertare in concreto se le risultanze processuali permettono di riscontrare i due requisiti oggettivi nell'attività lavorativa svolta dall'odierno appellante".

Ora, il Tribunale ha espressamente statuito che la prova testimoniale ha accertato "l'uso dell'amianto nella lavorazione eseguita sia in azienda che fuori nonché il decorso ultra-decennale della concreta esposizione del ricorrente a tale materiale", sicché non avendo l'INPS contestato tale passaggio motivazionale, si è formato il giudicato sulla questione della durata ultradecennale del contatto fra l'assicurato e la sostanza poi vietata nelle lavorazioni.

D'altra parte, le prove testimoniali assunte in prime cure comprovano in modo inequivoco: 1) che l'appellante ha lavorato alle dipendenze della s.p.a. Sa., **esercente in Trani lavorazioni metalmeccaniche**, per oltre dieci anni, nel periodo indicato nel ricorso introduttivo, come saldatore; 2) che, durante le operazioni di saldatura a filo continuo, per evitare colature del metallo in fusione, venivano utilizzati tamponi di amianto, tagliati a mano con un seghetto, per di più, in ambiente chiuso, sicché la polvere di amianto si diffondeva nell'intero capannone.

In primo grado è stata pure acquisita, a cura dell'assicurato, la relazione peritale in data 16/12/2002 che il Dott. Fr.Po., specialista in medicina del lavoro, ha depositato come consulente tecnico d'ufficio in altre analoghe controversie promosse da ex dipendenti della Sa. dinanzi al Tribunale di Bari.

Tale riscontro probatorio, formato in contraddittorio dell'INPS e sotto il controllo giudiziale, ancorché in un'altra controversia, è utilizzabile in questa contesa e informa di lavorazioni altamente rischiose eseguite anche nell'azienda tranese, **come la coibentazione e la scoibentazione dei forni, delle valvole e delle tubazioni con corda in amianto e altri materiali contenenti amianto.**

Vi si legge, inoltre: i dati relativi alla concentrazione media di fibre sono stati posti pari ad una media pesata, sugli anni di interesse, delle concentrazioni medie disponibili in letteratura; i valori disponibili sono estremamente variabili e per essi si è valutata una concentrazione media pari a 1,5 - 2,0 fibre/cm<sup>3</sup>, **SE SI CONSIDERANO COME RIFERIMENTO OPERAZIONI DI MANIPOLAZIONI DI TESSUTI E CORDE DI AMIANTO OPPURE OPERAZIONI DI AVVOLGIMENTO DI TUBAZIONI; CON QUESTI VALORI DI CONCENTRAZIONE DI FIBRE DI AMIANTO, ANCHE NELL'IPOTESI DI SUPPORRE UN'ATTIVITÀ A RISCHIO SALTUARIA DI POCHI MINUTI ANCHE SETTIMANALE, SI PUÒ ASSUMERE SULLA BASE DELLA RELAZIONE UNA ESPOSIZIONE MEDIA SUPERIORE AL LIMITE 0,1 FIBRE/CM<sup>3</sup>; IL RISULTATO DELL'ANALISI PORTA A STIMARE PER I LAVORATORI ADDETTI A TALI OPERAZIONI UN'ESPOSIZIONE SUPERIORE AL LIMITE 0,1 FIBRE/CM<sup>3</sup>.**

La conclusione di tale indagine tecnica è, quindi, stata nel senso che sia probabile che i lavoratori operanti nei reparti produttivi della Sa. siano stati esposti al rischio di inalare fibre di amianto oltre la soglia minima di 0,1 per centimetro cubo fissata dal D.Lgs. 277/1991, presumibilmente per tutta la durata ultradecennale dell'attività lavorativa svolta presso il suddetto opificio.

Questa valutazione è significativa siccome basata su molteplici elementi di analisi: a) natura dei materiali lavorati e delle lavorazioni effettuate; b) mancanza di dotazioni di sicurezza specifiche e adeguate e di qualunque formazione e informazione circa il rischio (come, del resto, era normale ancora negli anni ottanta); c) unicità del luogo di lavoro e, quindi, **esistenza di un rischio ambientale comune alle maestranze, a prescindere dalle specifiche mansioni di ciascun lavoratore.**

Anche la dedotta connessione fra la Sa. di Trani e l'acciaieria It. (poi Il.) di Taranto è stata confermata dai testimoni, secondo cui l'appellante e i suoi colleghi saldatori lavoravano al ripristino di pezzi dei segmenti provenienti appunto dall'impianto ionico.

Ne deriva che va apprezzato - sebbene non sia in sé decisivo, altro e più intenso nesso non risultando fra le due fabbriche - **pure il documentato inserimento dell'Il. di Taranto nel novero delle aziende per le quali il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha dettato linee di indirizzo ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali dovuti all'esposizione all'amianto.**

Si compone, in conclusione, un quadro di elementi di giudizio, nel loro complesso, sufficienti a legittimare la pretesa attorea.

Deve, d'altro canto, tenersi conto che la chiusura da anni della Sa. e **il mancato espletamento di tempestive rilevazioni ambientali** si risolvono in ulteriori difficoltà probatorie per l'assicurato, sicché risulta adeguato il criterio della **ragionevole certezza** suggerito dal consulente Dott. Po. alla stregua degli elementi di prova che si è potuto raccogliere in epoca successiva.

In accoglimento dell'appello principale, la sentenza impugnata va quindi riformata nella parte in cui ha negato il beneficio anche nel rapporto processuale fra il ricorrente-attore e l'I.N.P.S. e deve dichiararsi il diritto del primo di fruire dei benefici pensionistici previsti dall'art. 13 L. 27/3/1992, n. 257 e successive modificazioni e integrazioni.

Le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico dell'istituto previdenziale soccombente, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi anticipatario.

La misura è quantificata in dispositivo alla stregua del valore indeterminabile ma modesto della controversia e della medesimezza delle posizioni patrocinata in altri similari giudizi.

P.Q.M. - La Corte di Appello di Bari, sezione lavoro

accoglie l'appello proposto da Sc.Ca. con ricorso del 22 febbraio 2007 avverso la sentenza del Tribunale di Trani del 9 gennaio 2007 nei confronti dell'INPS e, in riforma di detta sentenza, dichiara il diritto dello Sc. di fruire dei benefici pensionistici previsti dall'art. 13, comma 8, l. 257/92;

condanna l'INPS al pagamento, in favore del procuratore distrattario dell'appellante, avv. Ma.Pr., delle spese processuali del doppio grado del giudizio, che liquida, per ciascun grado, in Euro 800,00, di cui Euro 420,00 di onorari e Euro 10,00 di esborsi, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio in Bari il 7 aprile 2008.

**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

**Ricorso ex art 442 c.p.c.**

***Per***

il sig. xxxxxx xxxxxx, nato a Napoli il , C.F.: , elettivamente domiciliato in Napoli alla via n. , presso lo studio degli avv.ti , che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto,

**ricorrente**

***Contro***

l'**I.N.P.S** (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliato per la carica in Roma al P.le delle Nazioni EUR, Palazzo INPS,

**convenuto**

**Nonché**

l'**I.N.A.I.L.** in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede in Napoli alla via Nuova Poggioreale, angolo San Lazzaro;

**Nonché**

la in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede in Milano a n. ;

**per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente al riconoscimento del beneficio previdenziale ex art. 13 legge 27.03.1992 n. 257, per l'esposizione ultradecennale all'amianto ed il conseguenziale pagamento in suo favore del Premio ex art. 153 del D.P.R. 1124/1965 modificato dall'art. 10 della L 27.12.1975 n. 780.**

**FATTO**

1. Il ricorrente dipendente della XXXXXXXXXXXXXXXXS.p.A. a far data dal XX-XX-XXXX ha svolto la sua prestazione lavorativa presso la sede di Via X

XXXXXXXXXXXXXXXX dal al , osservando un orario di 40 ore settimanali, come risulta anche dalla documentazione probante in atti (v.re attestato di servizio del ricorrente emesso dalla XXXXXXXXXXXXXXXX).

2. Più specificatamente il sig. xxxxxx, svolgeva le mansioni di usciere "addetto ai servizi generali". In buona sostanza, il ricorrente lavorava otto ore al giorno nell'edificio di via xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e del pari degli altri uscieri, per accedere all'archivio si recava con assiduità negli scantinati dell'edificio *de quo* ove la concentrazione di amianto era ben maggiore. Inoltre, il ricorrente frequentava spesso alcuni uffici, la mensa e lo spogliatoio che si trovavano sempre nello stesso scantinato dell'edificio in questione.

3. Più volte, i dipendenti dell'edificio ex xxx avevano denunciato alla competente ASL una possibile dispersione delle polveri di amianto.

4. Per tale ragione il sig. xxxxxx, in data 12 luglio 19xxchiedeva all'Inail, Direzione Regionale Campania (all.1) e per conoscenza anche alla xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, il riconoscimento della supervalutazione ai fini pensionistici per i lavoratori esposti all'amianto. Nella missiva inviata all'Inail, il ricorrente, precisava di essere stato esposto al rischio dell'amianto nell'edificio sede degli uffici della XXXX S.p.A. (ex. XXX S.p.A.) di via XXXXXX XXXX n. XX - Arenaccia Napoli, dove ha prestato servizio dal 16 luglio 19XX al luglio 19XX.

5. La sede dell'Inail di via Nuova Poggioreale, in tutta risposta, in data 13.12.1996 (all.2), inviava al sig. XXXX un attestato in cui gli si riferiva che: *"Sulla base degli accertamenti effettuati da questo Istituto e tenuto conto delle indicazioni contenute nel curriculum professionale rilasciato dal datore di lavoro, si dichiara che presso l'azienda XXXX XXXXX S.p.A. (ex. XXX) stabilimento di Napoli, il dipendente sig. XXXX XXXX non è stato esposto all'amianto"*.

6. A seguito del diniego dell'Inail, il ricorrente, in data 24 marzo 20XX (all.3), indirizzava, a mezzo raccomandata a/r, una lettera all'Inps di Napoli e per conoscenza alla società XXXXX XXXX S.p.A., con cui richiedeva nuovamente il riconoscimento della supervalutazione ai fini pensionistici come lavoratore esposto all'amianto.

7. Tutte le istanze presentate davano esito negativo.

8. Per mera completezza nella narrativa del presente atto, giova sottolineare che il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, ha già accolto la domanda di alcuni lavoratori della XXXXXX XXXX XXX, che hanno svolto attività lavorativa presso gli uffici della XXXXXX S.p.A. (ex. XXX S.p.A.) di via XXXXXXXXXXX n. - XXXXX Napoli, acclarando l'esposizione degli stessi ai rischi dell'amianto (cfr. articolo del "Il Mattino" del 27.06.2004, all.4). Nella sentenza, di cui si chiede sin d'ora al Giudice l'acquisizione, risulta agli atti una relazione tecnica della ASL numero 1 di Napoli da cui emergerebbe una considerevole presenza di amianto nelle strutture lavorative dell'edificio dell'Arenaccia.

\*\*\*\*\*

Pertanto, all'esito infruttuoso del prescritto iter amministrativo il sig. XXXXXX, *ut supra* rappresentato e difeso, ricorre all'Ill.mo Giudice per sentir pronunciare l'accoglimento della domanda per le seguenti considerazioni in

## DIRITTO -

### A. **La normativa sull'esposizione ai rischi dell'amianto: dalle Direttive CEE n. 477 del 1983 e n. 382 del 1991 all'emanazione della L. 257/92 e successive modifiche.**

Le prime norme inerenti la tutela dei lavoratori all'esposizione dell'amianto sono radicate nella Direttiva CEE n. 477 del 1983. Tale Direttiva nel prendere atto della nocività dell'amianto, dopo aver rilevato che le conoscenze scientifiche non consentivano di stabilire il livello al di sotto del quale non vi fossero rischi per la salute, dettava una serie di disposizioni dirette ad accertare le lavorazioni comunque comportanti l'uso dell'amianto, l'eliminazione di alcuni tipi di lavorazione, la protezione degli ambienti in cui le lavorazioni si svolgevano e le condizioni di salute dei lavoratori. Dopo qualche anno, venne emanata un'altra Direttiva

CEE, la n. 382 del 1991, che vietò ulteriormente altre forme di impiego dell'amianto e indicò nuovi valori limite.

Tali Direttive CEE sono state attuate con grande ritardo in Italia mediante l'emanazione della legge 27 marzo 1992, che dopo aver vietato, all'art. 1, l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto, attribuì, inizialmente, i benefici pensionistici ai soli lavoratori occupati nel settore dell'estrazione o utilizzazione dell'amianto come materia prima.

Il comma 8 dell'art. 13, infatti, nella sua originaria formulazione, prevedeva che: *“ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche i periodi di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'Inail, quando superano dieci anni, sono moltiplicati per il coefficiente 1,5”*.

Con il successivo D.L. n. 169/93, tale comma veniva inizialmente modificato nel tentativo di restringere l'ambito di applicazione dei soggetti destinatari. Veniva stabilito infatti che il beneficio pensionistico era dovuto ai soli *“lavoratori dipendenti delle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima”*.

In sede di conversione però, con la Legge n. 271/93, quest'ultima limitazione è stata eliminata e si è pervenuti, così, all'attuale formulazione dell'art. 13, comma 8, secondo cui: **“per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'Inail, è moltiplicato ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5”**.

Ergo, l'attuale formulazione della norma è, dunque, indubbiamente molto ampia nella individuazione dei soggetti beneficiari, estendendosi a tutti i lavoratori, esposti per oltre dieci anni all'amianto in lavorazioni per le quali ricorre l'obbligo della relativa assicurazione, e non solo a quelli dipendenti da imprese che estraggono amianto o che lo utilizzano come materia prima.

#### **B. Applicabilità dell'art. 13, comma 8, della legge n. 257/92.**

Alla luce quindi della premessa normativa di cui al punto A., la domanda del ricorrente è fondata, **documentalmente provata** e merita il totale accoglimento. Infatti, con l' articolo 13, comma 8 della legge 257/92, così come novellato dalla legge 271/93, **il legislatore ha inteso attribuire il beneficio previdenziale a tutti i lavoratori esposti all'amianto, richiedendo come requisito minimo oggettivo la durata dell'esposizione per un periodo superiore a dieci anni** (cfr. fra le tante Cass. 29.11.2002, n. 17000 in Mass. Giur. Lav., 2003, 69). La circostanza che non sia necessaria una soglia minima di rischio, risponde anche alla ratio della norma che ha inteso accorciare i requisiti contributivi necessari per la pensione in favore di chi è esposto, dopo un periodo lunghissimo, al sopraggiungere improvviso ed imprevedibile di malattie gravissime o della morte.

Del resto, va considerato che indirettamente una soglia minima di rischio è individuata proprio con l'individuazione di un periodo minimo di durata dell'esposizione, che implica una sistematicità ed una frequenza di contatto con l'elemento patogeno, che eleva il rischio al di sopra di quel rischio diffuso

correlato alla pericolosità propria dell'amianto e all'impiego indiscriminatorio che se ne è fatto in tutti i settori.

Sul punto numerose sono state le pronunce giurisprudenziali di merito. Fra le tante si segnala quella del Pret. di Pistoia - Agosti+altri c. INPS - del 21.12.1998, est. Dott. Amato, in cui si è statuito che *“Il beneficio (dell'1,5) che chiaramente non si collega a patologie in atto, ma indennizza da un rischio solamente virtuale nelle conseguenze, sebbene attuale nei presupposti, appare dunque necessariamente connesso a qualsiasi esposizione. Pertanto l'interpretazione letterale, che prescinde dalla necessità di fissare limiti quantitativi e qualitativi nell'esposizione all'amianto, risulta suffragata da incontestabili approdi scientifici circa la irrilevanza della concentrazione di fibre aerodisperse per lo scatenamento delle patologie tumorali a carico dell'apparato respiratorio o in generale dell'organismo umano. L'interpretazione complessiva delle fattispecie, dunque, non può non tenere conto dei risultati raggiunti in anni e decenni di studi della comunità scientifica in argomento, ancorché di questi risultati non sia stato verosimilmente pienamente consapevole il legislatore, a pena di svuotare o ridurre in maggiore o minore misura la generale portata della norma legislativa”*.

Questo orientamento, ad esclusione di qualche isolata pronuncia che ha ritenuto che per la concessione del beneficio in esame fosse necessaria una esposizione al rischio alle polveri di amianto con valori limite superiori a quelli indicati dall'art. 24 del D. Lgs. 277/91, è stato seguito anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.5 del 12 gennaio 2000.

Con tale sentenza, infatti, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.13, comma 8, L. 257/92, sollevate dai Tribunali di Ravenna e dal Pretore di Vicenza, in relazione al fatto che la norma attribuisce il beneficio in questione a tutti i lavoratori esposti per dieci anni all'amianto, a prescindere dal grado di esposizione.

Al riguardo, la Consulta ha ritenuto che la norma consente *“una ragionevole interpretazione ed applicazione”* e che il criterio dell'esposizione decennale *“costituisce un dato di riferimento tutt'altro che indeterminato”* e poggia *“su un sicuro fondamento rappresentato sia dal dato di riferimento temporale, sia da quella nozione di rischio che, come è noto, caratterizza il sistema delle assicurazioni sociali”*. E il concetto di esposizione decennale, **CONIUGANDO L'ELEMENTO TEMPORALE CON QUELLO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA, VIENE AD IMPLICARE NECESSARIAMENTE QUELLO DI RISCHIO RISPETTO ALLE PATOLOGIE CHE L'AMIANTO È IN GRADO DI CREARE.**

**Inoltre, come accennato in precedenza, il D.Lgs. n. 277/91, sull'esposizione al rischio alle polveri di amianto con valori limite superiori ad una soglia determinata (0,1 per fibre per centimetro cubo), è stato completamente superato dalle numerose pronunce della prevalente giurisprudenza che invece hanno posto l'accento esclusivamente sulla scansione temporale dell'esposizione (cfr. tra le tante: Cass. 29.11.2002, n. 17000).**

Ad ogni buon conto, nel caso di specie, la concentrazione delle fibre di amianto era comunque di gran lunga superiore allo 0,1 di fibre per centimetro cubo. Pertanto il ricorrente possiede entrambe le fattispecie

richieste dalle normative sopra richiamate: l'esposizione decennale alle polveri di amianto da un lato e la concentrazione di fibre di asbesto oltre la soglia prevista.

Inoltre, bisogna ricordare che in tutte le attività nelle quali in cui vi sia un rischio di esposizione alle polveri di amianto, il datore è sempre tenuto ad effettuare una valutazione del rischio dovuto al fine di stabilire le misure preventive e protettive da attuare. DA TALE CONDIZIONE SCATURISCONO UNA SERIE DI OBBLIGHI NEI PROPRI CONFRONTI QUALI L'ADOZIONE DI MISURE DAL PUNTO DI VISTA IGIENICO (ART. 27 E 28), L'OBBLIGO DI INFORMAZIONE DEI LAVORATORI (ART. 26), MISURE DI PROTEZIONE (ART. 27), VISITE MEDICHE (ART. 29), E NEL CASO IN CUI L'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO RAGGIUNGE I VALORI INDICATI DALL'ART. 24, COMMI 3 E 5, SONO PREVISTI ULTERIORI OBBLIGHI PROTETTIVI IN FAVORE DEI LAVORATORI.

Orbene, in una recente pronuncia del Tribunale di Napoli, sezione lavoro relatore dott. XX XXXXXXX, di cui si chiede l'acquisizione in corso del giudizio, è stato accolto il ricorso di alcuni dipendenti dell'ex edificio XXX con cui denunciavano di essere stati esposti alle polveri di amianto per molto più di dieci anni. Il Giudice del lavoro ha condannato pertanto l'INPS al risarcimento contributivo di cui alla legge 257/92 e succ. modifiche. Infatti, dalla relazione tecnica della Asl n. 1 di Napoli, versata in atti nel predetto giudizio, è emerso che i valori presenti nell'edificio di via XXXX erano superiori alla soglia prevista dall'art. 24 D.Lgs 277/91.

Pertanto, per quanto appena illustrato la domanda del sig. XXXXXX è senza dubbio fondata e pertanto deve essere accolta.

In via istruttoria, quindi, si chiede a Codesto On.le Giudicante l'acquisizione della relazione tecnica della ASL 1 di Napoli versata in atti nel giudizio innanzi il dott. XXXXX.

**C. Pagamento del premio ex. art. 153 del D.P.R. 1124/1965 modificato dall'art. 10 della L 27.12.1975 n. 780.**

Per quanto argomentato nel presente ricorso, il ricorrente ha diritto anche al premio di cui all'art. 153 del D.P.R. 1124/1965 modificato dall'art. 10 della L 27.12.1975 n. 780 in quanto si è verificato nell'ambiente di lavoro una dispersione di amianto non inferiore a quella idonea a determinare il rischio effettivo di contrarre l'asbestosi. Tale circostanza ha verificato in concreto un rischio ambientale e soprattutto un rischio specifico di contrarre tale malattia (cfr. Cass. 8.3.1991, n. 2441, Id. 25.4.1998, n. 6346).

\*\*\*\*\*

Tanto premesso e ritenuto, il ricorrente, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso

**RICORRE**

all'Ill.Mo Giudice adito, affinché, e fissazione dell'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 415 c.p.c. e disattesa ogni contraria difesa ed eccezione, Voglia emettere i seguenti provvedimenti di giustizia:

1. accertare e dichiarare il sig. XXXXX esposto al rischio morbigeno di amianto per un periodo ultradecennale, decorrente dal 16 luglio 19XX al luglio 19XX;

2. accertare e dichiarare che il sig. XXXX ha diritto ad usufruire del beneficio previdenziale di cui all'art. 13, comma 8, della legge 257/92, così come modificata dalla legge 271/93;

3. condannare l'I.N.P.S. al riconoscimento in favore del sig. XXXX del beneficio previdenziale di cui al precedente punto n. 2, accreditando sul conto assicurativo dello stesso la rivalutazione della contribuzione di cui all'art. 13 della legge 257/92, relativo al periodo lavorativo luglio 19XX – luglio 19XX;

4. condannare l'I.N.P.S. al pagamento del consequenziale premio ex. art. 153 del D.P.R. 1124/1965 modificato dall'art. 10 della L. 27.12.1975 n. 780;

5. con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuire ai procuratori anticipatari.

In via istruttoria, ove occorra e senza inversione del relativo onere della prova, si chiede dei essere ammessi a provare per testi le circostanze di cui ai capi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e A, B del presente atto, che si intendono per integralmente ripetuti e trascritti e preceduti dalla locuzione di rito "vero è che".

- All'uopo si indica a teste il sig.: XXXX c/o XXXXXXXXXXXXX Spa

Si chiede, inoltre, di far ordine alla XXXXXXXXXXXXX S.p.A. di esibire tutta la documentazione tecnica e sanitaria relativa alla presenza di amianto nell'edificio di via X. XXXXXX all'XXXXXXXX.

Sempre ove occorra, e nel caso in cui non si riuscisse ad acquisire la relazione tecnica della ASL n. 1 di Napoli, si chiede acquisire copia della CTU già disposta da codesto Il.mo Tribunale – Dott. XXXXXX nei locali per cui è causa ovvero disporsi nuova Consulenza Tecnica d'Ufficio sull'edificio sede degli uffici della XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (ex. XXX S.p.A.) di via XXXXXXXXXXXXXXXX XX - XXXXXX Napoli.

Il presente giudizio, in base alla Legge 488 del 23.12.1999 e seguenti modifiche, non è soggetto al pagamento del contributo unificato.

Si allegano e si offrono in comunicazione mediante il deposito in cancelleria i seguenti documenti:

- copie richieste inoltrate con lettere raccomandate all'INAIL, all'INPS e per conoscenza alla XXXXXX S.p.A. del SS.SSSSSSSS (all.1);
- copia missiva INAIL del XX.XX.XXXX (all.2);
- copie richieste inoltrate con lettere raccomandate all'INPS e per conoscenza alla XXXXXXXXXXX XXXXX S.p.A. del XX.XX.XXXX
- 1 (all.3);
- copia dell'articolo de "Il Mattino del 27.06.2004 (all.4);
- copia comunicazione XXXXXXXXXXXXX del XX.XX.01 in cui si conferma che il ricorrente lavorava presso l'Agenzia di Napoli sita alla Via X. XXXXXX XX.

Napoli, 10 maggio 2006

avv. XXXXXXXXXXXXX avv. XXXXXXXXXXXXX Avv. AAAAAAAAAAAAA